



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI" AMOROSI
di SCUOLA dell'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO

Via Manzoni, 8 - 82031 AMOROSI (BN)
Sedi: AMOROSI - FAICCHIO - PUGLIANELLO - SAN SALVATORE TELESINO
C.M. BNIC85200P - tel. 0824.970280
p.e.o.: bnic85200p@istruzione.it - p.e.c.: bnic85200p@pec.istruzione.it

CRITERI DI PRECEDENZA PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D'ISCRIZIONE

"In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione, mediante delibera n. 21 del Consiglio di istituto del 20/12/2024"

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PROPONE IL SEGUENTE REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Criteri di accoglimento domande in esubero alunni a.s. 2025-202624

ART. 1 – ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile dell'anno successivo. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile dell'anno successivo.

ART. 2 – CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza descritti di seguito:

-tutti i bambini già iscritti regolarmente alla Scuola dell'Infanzia e frequentanti nell'anno scolastico precedente hanno diritto di riconferma.

In caso di eccedenza di richieste di iscrizione, pervenute entro il termine previsto dall'annuale Circolare Ministeriale, rispetto al numero massimo di posti disponibili, si seguiranno i seguenti criteri di ammissione, da leggersi in ordine progressivo:

-hanno la precedenza i bambini residenti nel Comune o nella frazione dove ha sede la scuola;

-hanno diritto di inserimento i bambini con disabilità certificata dell'equipe psicom medico-pedagogica;

Fra i bambini di tre anni occorrerà tenere in considerazione ulteriori criteri:

-ha la precedenza la/il bambina/o che ha entrambi i genitori che lavorano o con famiglia monoparentale con unico genitore che lavora e/o particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Tale condizione va documentata attraverso la presentazione di regolare dichiarazione redatta dal datore di lavoro o autocertificazione;

- hanno diritto di ammissione i bambini che hanno fratelli e sorelle già frequentanti.

ART. 3 - CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA

L' accettazione delle iscrizioni alle classi prime, per ciascun anno scolastico, tenuto conto della reale situazione degli spazi a disposizione della scuola, dopo aver collocato in tali spazi le classi dalle 2^a alle 5^a e determinati quelli disponibili per le prime, sarà condizionata dalla capienza delle aule, come previsto dalla normativa.

In caso di esubero si stabilisce quanto segue:

- applicare il criterio della viciniorietà, accettando prima le bambine e i bambini che hanno frequentato la scuola dell'infanzia primaria di pertinenza e poi coloro che abitano nel Comune e/o nella frazione;

- accogliere gli alunni disabili residenti nel Comune e/o nella frazione;

- accettare tutte le domande di iscrizione presentate dalle famiglie che hanno già un/una figlio/a che frequenta la scuola;

- accettare la domanda dell'alunno che ha entrambi i genitori che lavorano o con famiglia monoparentale con unico genitore che lavora e/o particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Tale condizione va documentata attraverso la presentazione di regolare dichiarazione redatta dal datore di lavoro o autocertificazione;

- accettare le domande degli alunni che provengono dai Comuni afferenti all'istituto comprensivo;

- in subordine accettare eventualmente, in base alla disponibilità dei posti residuali, quelli provenienti da fuori Comune;

Detti criteri sono da considerare in ordine di priorità. L'applicazione degli stessi e la conseguente individuazione degli alunni in esubero è affidata al DS col supporto della segreteria. Le famiglie vanno avvisate tempestivamente ed assistite dalla scuola nell'individuazione della nuova collocazione scolastica e nelle procedure di trasferimento dell'iscrizione stessa.

ART. 4 – ISCRIZIONI ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA

L'accettazione delle iscrizioni alle classi successive alle prime si effettua tenendo conto della disponibilità di posti.

ART. 5 - ISCRIZIONI IN CORSO D'ANNO NELLA SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni che si iscrivono alle diverse classi durante l'anno scolastico, sono assegnati dal Dirigente Scolastico alle varie sezioni sulla base dei seguenti criteri:

- numero di alunni per classe;

- presenza di alunni in situazione di disabilità, o che presentano bisogni educativi speciali certificati (tipo DSA);
- eventuale situazione di problematicità accertata e documentata dell'alunno nuovo iscritto, in classi ove non siano già presenti altri alunni disabili, per un massimo di n° 2 alunni per classe.

ART.6 – RIENTRO IN SEDE DPO UN PERIODO DI FREQUENZA IN ALTRA SCUOLA

Nel caso di rientro in sede dopo un periodo di frequenza in altra scuola, l'alunno sarà assegnato alla classe d'origine, fatta salva la disponibilità dei posti.

ART. 7–CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L' accettazione delle iscrizioni alle classi prime, per ciascun anno scolastico, tenuto conto della reale situazione degli spazi a disposizione della scuola, dopo aver collocato in tali spazi le classi 2^a e 3^a e determinati quelli disponibili per le prime, sarà condizionata dalla capienza delle aule, come previsto dalla normativa.

In caso di esubero si stabilisce quanto segue:

- applicare il criterio della viciniorietà, accettando prima gli alunni che hanno frequentato la scuola primaria di pertinenza e abitano nelle frazioni di pertinenza della scuola primaria e che usufruiscono del trasporto;
- accogliere gli alunni disabili residenti nel Comune e/o nella frazione;
- accettare tutte le domande di iscrizione presentate dalle famiglie che hanno già un/una figlio/a che frequenta la scuola secondaria di primo grado;
- accettare la domanda dell'alunno che ha entrambi i genitori che lavorano o con famiglia monoparentale con unico genitore che lavora e/o particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Tale condizione va documentata attraverso la presentazione di regolare dichiarazione redatta dal datore di lavoro o autocertificazione;
- accettare le domande degli alunni che provengono dai Comuni afferenti all'istituto comprensivo;
- in subordine accettare eventualmente, in base alla disponibilità dei posti residuali, quelli provenienti da fuori Comune;
- in caso di condizioni concorrenti, si tiene conto dei suddetti criteri, da considerarsi in ordine di priorità.

L'applicazione degli stessi e la conseguente individuazione degli alunni in esubero è affidata al DS col supporto della segreteria. Le famiglie vanno avvisate tempestivamente ed assistite dalla scuola nell'individuazione della nuova collocazione scolastica e nelle procedure di trasferimento dell'iscrizione stessa.

ART.8- ISCRIZIONI ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA

L'accettazione delle iscrizioni alle classi successive alle prime si effettua tenendo conto della disponibilità di posti.

ART.9 – ISCRIZIONI IN CORSO D'ANNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Gli alunni che si iscrivono alle diverse classi durante l'anno scolastico, sono assegnati dal Dirigente Scolastico alle varie sezioni sulla base dei seguenti criteri:

- numero di alunni per classe;
- presenza di alunni in situazione di disabilità, o che presentano bisogni educativi speciali certificati (DSA);
- eventuale situazione di problematicità accertata e documentata dell'alunno nuovo iscritto, in modo da inserire l'alunno in classi ove non siano già presenti altri alunni disabili, per un massimo di n° 2 alunni per classe.

ART.10 – Nel caso di rientro in sede dopo un periodo di frequenza in altra scuola, l'alunno sarà assegnato alla classe d'origine, fatta salva la disponibilità dei posti.

ART. 11 - Qualora l'applicazione dei già menzionati criteri non fosse sufficiente per gestire le domande di iscrizione in eccesso, ad esempio in caso di più iscritti con parità di requisiti, si procederà al sorteggio.